

*(I lavori iniziano alle ore 9.32 con l'esame del punto all'o.d.g.
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

OMISSIS

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 939 presentata dal Consigliere Andrissi, inerente a "Assenteismo nella Regione Piemonte. il caso di Villa San Remigio"

PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 939.
La parola al Consigliere Andrissi per l'illustrazione.

ANDRISSI Gianpaolo

Grazie, Presidente.

Parliamo della vicenda di Villa San Remigio nel Verbano-Cusio-Ossola. Si parla di falsa attestazione di presenza sul luogo di lavoro, verificata dalla Guardia di Finanza con una telecamera, che ha portato a verificare un assenteismo del 60%.

Una vicenda complessa, che oggi ha anche un risvolto penale, nel senso che è iniziato l'iter giudiziario. Una vicenda delicata e articolata perché riguarda alcuni lavoratori della Regione Piemonte.

In questa vicenda vi sono non solo persone che fanno falsa attestazione, ma anche - ed è qui che vogliamo capire - una persona (che non era tenuta a timbrare il proprio cartellino) che ha fatto falsa attestazione di presenza per più dipendenti.

E' una situazione particolare. Tra l'altro, questa persona era un'operaia forestale che non svolgeva più il suo lavoro di operaia forestale nei boschi, ma era dislocata in quella sede, Villa San Remigio, dove svolgeva un lavoro di tipo impiegatizio.

Il Ministro Madia, il 20 gennaio 2015, ha fatto approvare dal Governo un decreto attuativo per quanto riguarda le sanzioni disciplinari. Tale decreto attuativo prevede, entro 48 ore dall'attestazione di una falsa presenza, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente colto in fragranza. Il procedimento disciplinare che conduce al licenziamento si deve chiudere entro 30 giorni.

Noi sappiamo che la vicenda di Villa San Remigio, probabilmente perché è avvenuta prima di questo decreto, è arrivata all'iter giudiziario e si sta imbastendo la prima seduta del primo grado di giudizio.

Interrogo l'Assessore per chiedere se i dirigenti, nel ruolo delle loro funzioni, abbiano rilevato irregolarità sulle presenze dei dipendenti e a quali conseguenze abbiano portato; quali provvedimenti siano stati interpretati dall'Ufficio del personale; se l'indagine abbia coinvolto anche soggetti non tenuti alle timbrature dei cartellini marca-tempo (pare timbrassero in sostituzione dei titolari degli stessi); se si sia indagato su chi fossero i dipendenti regionali che avrebbero delegato a terzi le marcature dei cartellini; se siano contemplati dei trasferimenti e se coinvolgeranno solo il personale oggetto di indagine o anche altri soggetti; se la Regione abbia riscontrato gravi irregolarità a riguardo e se abbia informato la Procura.

Siamo a conoscenza del fatto che la Regione si è costituita parte civile; chiediamo se l'indagine risulta tuttora in corso e quali siano le tempistiche di conclusione dell'iter, al fine di evitarne l'archiviazione per prescrizione; se siano state rilevate, nel caso sottoposto, atti persecutori o pressione ai danni di chi ha effettuato tali segnalazioni alla Guardia di Finanza e quali accorgimenti siano stati predisposti a riguardo da parte della Regione Piemonte.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris per la risposta.

FERRARIS Giovanni Maria, *Assessore al personale*

In relazione all'interrogazione proposta dal Consigliere Andrissi, riferisco quanto segue.

Il procedimento, così come previsto dall'articolo 55 ter del D.lgs. 165/2001, è stato sospeso poiché connesso con quello penale che deve accertare il fatto addebitato al dipendente.

La legge prevede che, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando l'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, il procedimento disciplinare può essere sospeso fino al termine di quello penale.

Come, infatti, dottrina e giurisprudenza riconoscono, i poteri dell'organo di disciplina, per quanto ampi, sono comunque pur sempre inferiori a quelli dell'autorità giudiziaria e gli elementi acquisibili in sede processuale, specie in fase dibattimentale, sono senz'altro connotati da maggior certezza, per ciò che attiene agli aspetti materiali del fatto e alle circostanze in cui la condotta contestata è stata posta in essere.

Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, come previsto dalla normativa, presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza dell'avvio di azione penale nei confronti del proprio dipendente, conoscenza che avviene solo a seguito di comunicazione dell'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria; comunicazione che, nel caso di specie, è pervenuta alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio solo in data 7 maggio 2015.

I relativi procedimenti disciplinari sono stati instaurati in data 3 giugno 2015 e, a seguito di sentenza penale, ci saranno, nei confronti di tutti i dipendenti coinvolti (anche nei confronti dei dipendenti successivamente collocati a riposo), le relative conclusioni disciplinari.

Passando ai punti dell'interrogazione, si specifica che la Direzione del Personale, a seguito della comunicazione pervenuta in data 7 maggio 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di alcuni dipendenti della sede regionale di Verbania per il reato di cui all'articolo 640 Codice penale (truffa), ha attivato il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 quater, comma 1, lettera a) del D. lgs. 165/2001, così come modificato dal decreto legislativo 15072009, contestando *"la falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente"*, infrazione che comporta, se accertata, l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Per quanto concerne la richiesta di eventuali trasferimenti adottati nei confronti dei dipendenti indagati, si precisa che il trasferimento ad un ufficio diverso deve avvenire a seguito di rinvio a giudizio per i reati contemplati dalla legge n. 97/2001, tra i quali non è compreso il reato di truffa.

La Regione Piemonte ha collaborato fattivamente con la Guardia di Finanza nel corso delle indagini dalla stessa svolte e, prima ancora di essere informata dell'esercizio dell'azione penale, si è attivata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania per

sapere se fosse stata esercitata azione penale nei confronti dei dipendenti regionali in servizio presso la sede regionale di Verbania.

Con DGR n. 5-2992 del 7 marzo 2016, la Regione Piemonte ha autorizzato la costituzione di parte civile, come lei ha richiamato, nel procedimento penale a carico dei dipendenti coinvolti nella vicenda.

Se poi l'indagine penale ha riguardato anche persone non tenute alla timbratura del cartellino, in quanto non dipendenti regionali, va da sé che la Regione Piemonte non può attivare alcun procedimento disciplinare nei confronti di chi non è dipendente. L'accertamento delle responsabilità dei comportamenti di queste persone è di competenza dell'autorità giudiziaria.

La Direzione del Personale, in più incontri, ha sollecitato i dirigenti responsabili dei dipendenti in servizio presso la sede di Verbania ad una particolare attenzione rispetto al controllo della presenza in servizio dei dipendenti.

Infine, la Direzione del Personale è intervenuta con una serie di iniziative sul clima lavorativo, particolarmente critico, instauratosi nella sede regionale di Verbania a seguito della vicenda giudiziaria di cui sopra.

OMISSIS

(Alle ore 10.04 la Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")

(La seduta ha inizio alle ore 10.08)